

**Finanziamento – polizza assicurativa – mancata inclusione nel TAEG – effetti.  
(d.lgs. n. 385/1993 art. 125 bis)**

**In un contratto di finanziamento sono nulle le clausole che non includono nel TAEG i costi relativi a polizze assicurative obbligatorie. (MDC)**

### **FATTO**

Il ricorrente ha stipulato con l'intermediario resistente due contratti di prestito personale: 1) in data 6 maggio 2014, ha sottoscritto il prestito n. 168184, per un importo finanziato di euro 27.354,03, da rimborsare in n. 84 rate mensili di euro 434,00 cadauna, con un TAN di 8,56% e un TAEG pari al 9,04%; 2) in data 5 agosto 2015, ha sottoscritto il prestito n. 256273, per un importo finanziato di euro 24.183,49, da rimborsare in n. 84 mensili di euro 378,82 cadauna, con un TAN di 7,95% e un TAEG di 8,40%.

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente ha proposto ricorso in data 16 febbraio 2017 in cui contesta la correttezza del calcolo del TAEG indicato nei due contratti di prestito personale. In particolare, lamenta che: a) il TAEG effettivo del finanziamento n. 168184, calcolato includendo il costo delle polizze assicurative, è pari al 10,777% e non al 9,04% indicato nel contratto; b) il TAEG effettivo del finanziamento n. 256273, calcolato includendo il costo delle polizze assicurative, risulta pari al 10,121%, mentre il TAEG contrattuale è 8,40%.

Sulla base di questi rilievi il ricorrente chiede al Collegio che l'intermediario venga condannato alla corresponsione di euro 10.290,07, di cui: - euro 2.604,23, con riferimento al finanziamento n. 168184, a titolo di ripetizione delle maggiori somme versate come interessi dall'inizio del piano di ammortamento alla data dell'estinzione anticipata, oltre agli interessi al tasso legale; - euro 2.284,53, con riferimento al finanziamento n. 256273, a titolo di ripetizione delle maggiori somme versate a titolo di interessi dall'inizio del piano di ammortamento alla data del reclamo, oltre agli interessi al tasso legale; - euro 5.401,31 a mitigazione degli interessi futuri a valere sulle rate a scadere del finanziamento n. 256273; - euro 400,00 quale risarcimento forfettario per l'assistenza fornita per la fase del reclamo e del ricorso.

Resiste l'intermediario, il quale afferma che: a) il TAEG indicato nei due contratti è stato calcolato nel rispetto della normativa vigente ed è pertanto corretto; b) Il costo delle Coperture Assicurative n. XXXXX0104 e n. XXXX683 è stato escluso dal calcolo del TAEG, in quanto facoltative ai fini della concessione del credito, in ottemperanza a quanto previsto, nelle Istruzioni Banca d'Italia del giugno 2009 in materia di trasparenza. L'intermediario resistente chiede, quindi, di respingere il ricorso.

### **DIRITTO**

Il Collegio è chiamato a verificare la correttezza dell'operato dell'intermediario che non ha incluso i costi relativi alle polizze assicurative n. XXXXX0104 e n. XXXX683 nel calcolo del TAEG dei due finanziamenti, alla luce della disciplina di riferimento vigente all'epoca delle stipule (maggio 2014 ed agosto 2015).

A questo proposito, si evidenzia che per il calcolo del TAEG – definito dal TUB come il “costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito” e che risponde alla finalità di fornire una chiara e immediata rappresentazione del costo totale del credito espresso in percentuale, con calcolo su base annua, dell'importo totale del credito – le disposizioni della Banca d'Italia del 2009 (applicabili *ratione temporis* al caso di specie), così come modificate con provvedimento del 9 febbraio 2011, alla previsione 4.2.4 stabiliscono che: *nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di*

*credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.*

Si tratta cioè di stabilire se, nel caso di specie, alla luce delle indicazioni provenienti dal Collegio di Coordinamento nella riunione del 12/06/2017 – che ha esaminato alcuni ricorsi che presentavano analogia tematica – la clausola relativa alle polizze assicurative sia da qualificarsi come facoltativa (e dunque correttamente non inclusa dall'intermediario nel TAEG) od obbligatoria (e dunque da includere nel TAEG, in base a quanto disposto dalla normativa).

La questione ha ragione di porsi in quanto l'art. 125 *bis* del TUB, al comma 6, prevede la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi, o non correttamente inclusi, nel TAEG pubblicizzato e – come ha espressamente chiarito il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 1430 del 18 febbraio 2016 – anche in quello contrattualmente indicato; e al successivo comma 7, sancisce che: “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.

Per stabilire la natura obbligatoria o facoltativa della clausola relativa alle polizze assicurative, il Collegio di Coordinamento nella riunione del 12/06/2017 ha espresso il seguente principio di diritto: “*Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

*Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza; - ovvero di avere offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento’.*

Osserva innanzitutto il Collegio che, nel caso di specie, per quanto concerne la polizza assicurativa n. XXXX683, non risulta possibile svolgere considerazioni, poiché le parti non hanno prodotto né il fascicolo informativo né le relative condizioni contrattuali e nel contratto si fa riferimento all'assicurazione CPI, senza specificare il numero della polizza, sicché si terrà conto della polizza assicurativa n. XXXX0104.

Ciò rilevato, applicando i principi suesposti al caso di specie, il Collegio ritiene che parte attorea sembrerebbe aver fornito – con riguardo alla polizza assicurativa per rischi morte e invalidità permanente n. XXXX0104 (stipulata in occasione della conclusione dei contratti di finanziamento n. XXX8184 e n. XXX273)- indizi gravi, precisi e concordanti della sua natura obbligatoria; in particolare, è provato che: (i) essa ha funzione di copertura del credito; (ii) vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel

senso che i contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata; (iii) l'indennizzo è parametrato al debito residuo.

L'intermediario, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ha eccepito che il contratto assicurativo prevedeva un diritto di recesso a favore del cliente.

A fronte di questo elemento di prova addotto dalla banca, il Collegio ritiene quanto segue. Non vale a superare la presunzione di obbligatorietà, la prova della facoltà di recesso accordata al cliente purché entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto. In realtà il contratto prevedeva solamente uno *ius poenitendi* da esercitare entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto n. XXX184 ed entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto n. XXX273: non era, dunque, previsto un *diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento*.

Alla luce di tali considerazioni, Il Collegio ritiene che la polizza CPI debba essere considerata obbligatoria, posto che la sottoscrizione della polizza assicurativa ha costituito in concreto un *requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte*; il relativo costo deve quindi essere considerato ai fini del computo del TAEG. Ciò non è avvenuto nel caso di specie; da ciò consegue la nullità della clausola disponente il TAEG, che risulta contrattualmente espresso in misura inferiore rispetto a quello effettivo, calcolato includendo il costo della polizza in discorso. L'intermediario è tenuto quindi a rideterminare il piano di ammortamento, secondo le modalità indicate dall'art. 125 bis del TUB.

Non si accoglie invece la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia*, esse possono essere richieste solamente se già previamente indicate con il reclamo (si veda Coll.coord. n. 4618/16).

**P. Q. M.**

**Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini – ai sensi dell'art 125 bis del TUB – il piano di ammortamento. Respinge nel resto.**